



COMUNE BOVEZZO

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

Approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 28/04/2011

INDICE

	Pag.
Art. 1 – Istituzione e Finalità	2
Art. 2 – Attività e Compiti	2
Art. 3 – Organi	2
Art. 4 – Assemblea	3
Art. 5 – Presidente, Vicepresidente e Segretario	3
Art. 6 – Gruppi di Lavoro	3
Art. 7 – Convocazione Assemblea	4
Art. 8 – Modifiche allo Statuto	4
Art. 9 – Sede	4
Art. 10 - Prima Riunione	4

Articolo 1 Istituzione e Finalità

1. E' istituita dal Comune di Bovezzo e, con deliberazione del Consiglio Comunale n. in data, la "CONSULTA GIOVANILE" quale organismo permanente sulla condizione giovanile.
2. Compito della Consulta di affrontare le problematiche di interesse giovanile

Articolo 2 Attività e Compiti

La CONSULTA GIOVANILE è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale alla quale può presentare, in accordo con l'assessore competente, proposte inerenti le tematiche giovanili e dà un parere - non vincolante, se richiesto - su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che riguardano i giovani.

La Consulta:

- é strumento di conoscenza delle realtà dei giovani
- promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani
- organizza dibattiti, ricerche ed incontri
- attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero
- favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali

Promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale.

Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio di leva, ambiente, vacanze e turismo).

Articolo 3 Organi

Sono organi della Consulta Giovanile: l'Assemblea, il Presidente, il vicepresidente, il segretario ed eventuali Gruppi di Lavoro.

Articolo 4 Assemblea

Sono componenti dell'Assemblea i giovani residenti o attivi nel territorio comunale di età compresa fra i 18 ed i 29 anni che richiedano di parteciparvi. Possono essere accolti, quali componenti della Consulta Giovanile, anche forze giovanili organizzate operanti sul territorio.

La richiesta di ammissione alla Consulta va presentata durante una qualsiasi Assemblea. Quest'ultima deciderà in conformità a quanto disposto dal presente articolo.

Articolo 5 Presidente, Vicepresidente e Segretario

Il Presidente della Consulta Giovanile, il Vicepresidente ed il Segretario vengono eletti nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti.

Durano in carica due anni, ed alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti. In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, assume le funzioni il Vicepresidente.

Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva. Il verbale sarà depositato presso la segreteria e a disposizione dell'amministrazione comunale

In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.

Sindaco, Assessori e consiglieri comunali sono incompatibili con le cariche di Presidente, Vicepresidente e segretario della consulta.”

Articolo 6 Gruppi di lavoro

All'interno della Consulta potranno costituirsi dei Gruppi di lavoro, con compito di trattare e sviluppare le tematiche proposte dall'assemblea. Detti gruppi si riuniscono autonomamente ed eleggono il loro rappresentante, il quale fungerà da portavoce del gruppo stesso.

Per il raggiungimento di finalità contingenti, i gruppi di lavoro potranno avvalersi anche della collaborazione di persone estranee alla Consulta.

Articolo 7 Convocazione Assemblea

La Consulta Giovanile è convocata dal Presidente o Vicepresidente in caso di assenza, in accordo con l'Assessore alle politiche giovanili.

L'Assemblea è convocata non meno di due volte l'anno secondo una programmazione semestrale ed in via straordinaria ogni volta che se ne rilevi la necessità.

La Consulta Giovanile può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o funzionari comunali.

Articolo 8 Modifiche allo Statuto

Lo Statuto della Consulta può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, dopo aver consultato la Consulta. La Consulta Giovanile può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea.

Articolo 9 Sede

La sede della Consulta Giovanile è nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Articolo 10 Prima riunione

La Consulta Giovanile è insediata dall'Assessore alle Politiche Giovanili. Nella prima seduta eleggerà i propri organi ed approverà il regolamento per il funzionamento.